

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 13/05/13



INDICE

Articolo 1 – Oggetto – Finalità – Definizioni.....	p.3
Articolo 2 – Procedimento	p.3
Articolo 3 - Organo competente alla concessione di Patrocinio.....	p.4
Articolo. 4 – Richiesta di Patrocinio associata a richiesta di contributo e/o di vantaggio economico.....	p.5
Articolo 5 –Criteri per la concessione di Patrocini	p.5
Articolo 6 – Limitazioni ed esclusioni	p.5
Articolo 7 – Utilizzo dello stemma civico	p.6
Articolo 8 – Responsabilità	p. 6
Articolo 9 - Revoca del Patrocinio	p.7
Articolo 10 – Abrogazioni	p.7
Articolo 11 – Disposizioni di rinvio e finali	p.7
Articolo 12 – Pubblicità	p.7



Articolo 1 – Oggetto, Finalità e Definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio da parte del Comune di Cernusco sul Naviglio.
2. Il Patrocinio rappresenta un riconoscimento simbolico ed una forma di valorizzazione da parte del Comune di iniziative ritenute particolarmente meritevoli.
Il Patrocinio può essere concesso ad una persona fisica o ad un'organizzazione no profit per iniziative che rivestano particolare importanza per la Città sotto il profilo civile, sociale, culturale, educativo, sportivo, per la tutela della salute e dell'ambiente, per la promozione della solidarietà, per la valorizzazione del tempo libero, dello sviluppo economico, e per il patrimonio artistico e culturale della città.
3. Il Patrocinio può essere concesso anche a soggetti che non operano e/o non hanno sede nel territorio comunale per iniziative di straordinario interesse pubblico coerenti con le finalità istituzionali del Comune e con il presente Regolamento;
4. Il Patrocinio può essere concesso per iniziative anche con profili commerciali, che promuovano le attività agricole, industriali, artigianali e turistiche di interesse per la cittadinanza, purché tali iniziative abbiano una straordinaria rilevanza per la comunità locale e per l'immagine del Comune. L'atto di concessione dovrà contenere un'adeguata motivazione per giustificare la presente eccezione.
5. Il Patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Articolo 2 – Procedimento

1. Possono richiedere il Patrocinio i soggetti di cui al precedente art. 1 che intendono svolgere una iniziativa con le finalità di cui al precedente art. 1, nel territorio comunale o, in via del tutto eccezionale, quando l'immagine del Comune debba avere particolare rilievo, anche al di fuori dello stesso.
2. Il soggetto responsabile che chiede il Patrocinio è tenuto a farne domanda all'Ufficio Protocollo del Comune, indirizzata al Sindaco con 30 giorni di anticipo rispetto alla data prefissata per lo svolgimento.
3. La domanda di Patrocinio, su modulo predisposto dal Comune, deve essere sottoscritta o dalla persona fisica interessata o dal rappresentante legale e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) descrizione sintetica dell'iniziativa, data e luogo di svolgimento, finalità ed obiettivi, nonché i destinatari e i fruitori;
 - b) denominazione/ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o Partita I.V.A.;
 - c) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione, la gratuità dell'evento o il



- ricavato previsto e/o altre forme di finanziamento/sponsor;
- d) attestazione che dall'iniziativa non deriveranno utili per il soggetto promotore o che gli eventuali utili, saranno devoluti a fini di beneficenza e/o solidarietà;
 - e) dichiarazione dell'eventuale sussistenza di analoghe richieste di patrocinio ad altri Enti pubblici;
 - f) dichiarazione che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 6 comma 2;
 - g) dichiarazione di impegno del soggetto beneficiario ad utilizzare il Patrocinio esclusivamente per l'iniziativa indicate nella domanda;
 - h) impegno a presentare, a consuntivo, la relazione sull'iniziativa svolta;
 - i) dichiarazione che eventuali attività commerciali che si intendono svolgere non sono preminenti e sono attinenti all'iniziativa;
 - j) principali strumenti comunicativi che si intendono utilizzare per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
4. Gli uffici competenti possono chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari per la conclusione dell'attività istruttoria.

Articolo 3 – Organo competente alla concessione di Patrocinio

1. Le domande ritenute ammissibili sono assegnate dal Sindaco ad un Assessore o, nel caso in cui l'iniziativa rivesta un carattere intersettoriale, agli Assessori competenti, per il parere obbligatorio e non vincolante;
2. Il provvedimento con cui si concede o si nega il Patrocinio è adottato con decreto del Sindaco. Nel provvedimento viene stabilita anche la concreta forma con la quale deve essere reso pubblico il Patrocinio concesso.
3. Apposito ufficio comunale individuato dal Sindaco terrà il registro pubblico dei Patrocini, sul quale andranno annotati cronologicamente, a far data dall'entrata in vigore di questo regolamento, gli estremi di tutti gli atti di Patrocinio accordati, i soggetti beneficiari e la descrizione sintetica degli eventi, in modo da consentire a tutti di averne conoscenza. Tale registro sarà anche visionabile sul sito internet del Comune.
4. L'ufficio competente si incaricherà di pubblicare sul sito internet del Comune, nella sezione eventi, i patrocini.



Articolo 4 – Richiesta di Patrocinio associata a richiesta di contributo e/o di vantaggio economico

1. Per la domanda di Patrocinio associata alla richiesta di contributi e/o vantaggi economici, gli Uffici dovranno svolgere due separate istruttorie e gli organi preposti, nel rispetto degli specifici Regolamenti, procederanno alla valutazione e alla decisione in merito.
2. La concessione del Patrocinio non comporta automaticamente la concessione di contributo e/o di vantaggio economico.
3. La concessione del Patrocinio non costituisce assunzione di qualsiasi altro impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria.

Articolo 5 – Criteri per la concessione di Patrocini

1. La valutazione della domanda terrà conto di tutti i seguenti elementi concorrenti:
 - a. della coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali del Comune e con i programmi ed i progetti dell'Amministrazione;
 - b. della rilevanza dell'evento per la comunità locale in relazione a quanto indicato all'art. 1;
 - c. dell'impatto dell'evento negli strumenti comunicativi e le ricadute positive sull'immagine del Comune.

Articolo 6 – Limitazioni ed esclusioni

1. Il Sindaco non concede i Patrocini:
 - a) per iniziative di propaganda politica;
 - b) per iniziative con profili commerciali, fatto salvo quanto stabilito all'art. 1;
 - c) per iniziative non coerenti con le finalità del Comune;
 - d) ai partiti politici, ai soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento e le campagne elettorali;
 - e) ai soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a sostenere ogni forma di discriminazione.
2. La concessione del Patrocinio viene altresì esclusa per le iniziative che siano organizzate, finanziate o sponsorizzate:
 - a) da imprese che a qualunque titolo siano coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo, compresi i sistemi elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari;
 - b) da banche che svolgano operazioni a sostegno o a finanziamento all'export di armi, come da relazione annuale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevista dalla legge n. 185/1990. La presente esclusione non opera nel caso in cui il soggetto abbia reso pubblica una rigorosa policy in materia.



Articolo 7 – Utilizzo dello stemma civico

1. L'avvenuta concessione del Patrocinio deve essere resa pubblica su tutte le forme di diffusione dell'iniziativa con l'apposizione dello stemma civico e la dizione "*con il Patrocinio del Comune di Cernusco sul Naviglio*" integrata, se del caso, dalle indicazioni stabilite nell'atto di concessione. Prima di procedere alla diffusione del materiale promozionale, lo stesso deve essere sottoposto all'approvazione del competente Ufficio comunale.
2. Con la concessione del Patrocinio si acquisisce il diritto di farne menzione limitatamente al periodo dell'iniziativa.
3. L'Amministrazione comunale in caso di uso indebito o improprio dello stemma, come ogni suo altro segno distintivo, si riserva il diritto di esperire presso l'autorità giudiziaria l'azione di usurpazione, ex art. 7 del Codice Civile, per far cessare il fatto lesivo, salvo il risarcimento del danno.

Articolo 8 – Responsabilità

1. Il soggetto che ottiene la concessione del Patrocinio mantiene in capo, se non diversamente stabilito dal Comune, tutti gli oneri di organizzazione dell'iniziativa, compresi quelli della stampa del materiale di informazione, richieste o autorizzazioni a carattere amministrativo agli uffici comunali e non, e tutti gli oneri economici connessi con la realizzazione dell'evento.
2. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo improprio o non autorizzato dello stemma sono esclusivamente a carico del soggetto utilizzatore, che se ne assume ogni responsabilità.
3. I soggetti beneficiari sono ad ogni effetto responsabili della corretta divulgazione/affissione del materiale promozionale nel rispetto della vigente normativa. Ove venisse contestata una contravvenzione al Comune, quale cointestatario del materiale pubblicitario, l'Amministrazione Comunale procederà alla rivalsa nei confronti del medesimo soggetto beneficiario, che sarà tenuto al rimborso della contravvenzione stessa entro trenta giorni dalla richiesta. Il mancato rimborso, fatte salve le azioni di recupero, comporterà la revoca del patrocinio.
4. Il soggetto manleva da ogni responsabilità il Comune che pertanto rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e i soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Articolo 9 - Revoca del Patrocinio



1. Il Sindaco può, con atto motivato, revocare il Patrocinio concesso ad una iniziativa quando:
 - a) gli strumenti comunicativi utilizzati siano suscettibili di incidere negativamente sull'immagine del Comune;
 - b) venga effettuata una attività diversa, senza autorizzazione o che arrechi pregiudizio all'immagine del Comune.

Articolo 10 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) l'art. 8 del “Regolamento per la erogazione di contributi alle associazioni culturali e ricreative e per la concessione del Patrocinio del Comune di Cernusco sul Naviglio” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 373 del 29.09.1988;
 - b) l'art. 14 del “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 5.11.1992;
 - c) tutte le ulteriori disposizioni del Comune di Cernusco sul Naviglio che risultino incompatibili con le norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 11 – Disposizioni di rinvio e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia.
2. La presente disciplina entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Articolo 12 – Pubblicità

1. Al presente regolamento, oltre alla pubblicità legale, sarà assicurata la massima divulgazione ed, in particolare, copia dello stesso sarà trasmessa a tutti i componenti delle Assemblee delle Consulte Comunali istituite.